

## **Commissione regionale per il congresso - Toscana**

*Delibera numero 5 del 22/10/2013*

### **Quesiti posti dalla commissione territoriale di Massa Carrara**

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute a questa commissione regionale dalla commissione territoriale per il congresso di Massa Carrara si specifica che:

- Il riequilibrio di genere va effettuato terminati i congressi di circolo prendendo a riferimento i soli membri eletti mentre il riequilibrio richiamato negli articolo 4 c. 11 e 5 c. 12 del regolamento regionale deve essere effettuato considerando il numero complessivo dei componenti dell'assemblea (quindi membri eletti più membri per funzione).
- I candidati a segretario non eletti entrano a far parte della relativa assemblea del livello a cui erano candidati se la lista a sostegno ha ottenuto almeno il 5 % dei voti validi e vanno considerati al fine del calcolo del riequilibrio così come stabilito agli articolo 4 c. 11 e 5 c. 12 del regolamento regionale.
- La maggioranza assoluta da considerare per determinare l'avvenuta elezione del segretario è riferita al numero complessivo dei delegati eletti (art. 4 c. 13 per assemblea comunale, art. 5 c. 14 per l'assemblea territoriale) una volta terminate le procedure di riequilibrio, anche alla luce di quanto disposto dal regolamento regionale (art. 4 c. 11 ultimo periodo per l'assemblea comunale e art. 5 c. 12 ultimo periodo per l'assemblea territoriale) sul numero complessivo dei delegati all'assemblea.

*Approvata all'unanimità dalla commissione regionale per il congresso.*